

Protocollo di intesa per l'intervento nell'ambito delle cure palliative dei volontari dell'Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino – onlus con finalità di compagnia, ascolto e assistenza morale

tra

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento con sede legale in via Degasperi, 79 – 38122 Trento – CF 01429410226 rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio Ferro, d'ora in poi "APSS"

e

Associazione "Amici della Fondazione Hospice Trentino - onlus" con sede a Trento in via Menguzzato, 48 – CF 96105120222 rappresentata dal Presidente Roldano Cattoni, d'ora in poi "Associazione"

Premesso che:

- l'Associazione promuove finalità di assistenza morale, accompagnamento e sostegno a favore di persone malate con riferimento particolare ai pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici e che vengono assistiti in cure palliative sia al proprio domicilio che in struttura residenziale Hospice;
- l'APSS promuove e condivide queste finalità;
- l'Associazione ha formato dei volontari che possono operare nell'ambito delle cure palliative e a supporto dell'U.O. Cure Palliative dell'APSS;

Visti:

- l'art 1 della Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" stabilisce che la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- l'art.1 della L.P. 8/1992 "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato", prevede che la Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti e organizzazioni di volontariato;
- l'art. 2, comma 2 della L. P. 16/2010 "Tutela della salute in provincia di Trento" prevede che concorrono al funzionamento del SSP gli enti locali, l'APSS, i professionisti convenzionati per l'assistenza territoriale, i soggetti pubblici accreditati e privati convenzionati gestori di servizi ed erogatori di prestazioni, nonché le associazioni di volontariato che perseguono fini di tutela della salute e di servizio sociale;
- l'art. 20, comma 4 della citata L.P. 16/2010 prevede che gli enti del terzo settore concorrono, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, all'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

L'APSS, volendo promuovere le finalità di cui in premessa, si avvale della collaborazione dell'Associazione per lo svolgimento, tramite i volontari della stessa, di attività di assistenza morale, accompagnamento e sostegno a favore di pazienti assistiti nell'ambito delle cure palliative

domiciliari e in Hospice e loro familiari in accordo con l'APSS.

I volontari dell'Associazione non possono in alcun modo svolgere attività proprie degli operatori sanitari. Tale collaborazione si svolge in forma coordinata e integrata all'interno del modello di assistenza in cure palliative gestito dall'APSS.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

L'Associazione si impegna a:

- concordare con l'U.O. Cure Palliative dell'APSS le modalità e le tempistiche dell'intervento dei volontari nell'ambito della provincia di Trento. A tal fine l'Associazione individua un proprio referente qualificato con funzione di coordinatore del gruppo volontari impegnato nelle attività di cui all'art.1;
- assicurare che i volontari, che intervengono nell'ambito dei servizi di cure palliative, abbiano padronanza delle essenziali conoscenze e capacità per svolgere le funzioni sopra indicate, acquisite attraverso apposito corso di formazione da organizzarsi anche in collaborazione e con formatori/docenti messi a disposizione dall'APSS;
- osservare le disposizioni normative condivise dall'APSS in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro;
- assicurare la partecipazione dei volontari, che presteranno la loro attività per le finalità di cui al presente accordo, alle eventuali iniziative di formazione che saranno organizzate dall'APSS in tema di assistenza in cure palliative a domicilio e in Hospice;
- fornire l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi cartellini di riconoscimento, riportanti il nome e la foto di ciascun volontario.

L'APSS si impegna a fornire ai volontari:

- un massimo di quattro incontri all'anno di formazione o di sensibilizzazione alla popolazione, su richiesta dell'Associazione, su temi da questa ritenuti necessari. Gli incontri verranno preventivamente concordati tra l'Associazione, il Direttore dell'U.O. di Cure Palliative dell'APSS di Trento e il Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie – Dipartimento Cure Primarie;
- le necessarie informazioni in materia di sicurezza sul lavoro anche mediante comunicazione circa i contenuti del DVR di interesse per l'attività di volontariato. Le possibili interferenze tra l'attività del personale dell'APSS e i volontari sono elencate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) previsto all'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ;

Art. 3 – Modalità operative

L'Associazione svolgerà il servizio oggetto del presente accordo con volontari specificamente formati, secondo quanto indicato nell'art. 2, che opereranno coordinati dal referente dell'Associazione in sinergia con i servizi dell'APSS che svolgono attività di cure palliative domiciliari e in Hospice. I volontari dell'Associazione non possono in alcun modo svolgere attività proprie degli operatori sanitari.

L'attività dei volontari, che risponde ad esigenze di supporto alla persona assistita nell'ambito del servizio delle cure palliative e dei familiari, sarà orientata in particolare:

- all'ascolto o al recupero delle capacità di dialogo;
- all'aiuto dei pazienti nelle loro personali necessità di vita;
- all'accompagnamento in eventuali spostamenti;
- all'assistenza morale;
- al sostegno ed aiuto nei confronti della famiglia del paziente.

Ogni nuovo volontario inserito verrà segnalato all'equipe di cure palliative e quindi presentato ai pazienti e ai loro familiari; ogni nuovo volontario inserito in Hospice verrà presentato all'equipe

presente nel servizio e quindi ai pazienti.

Nell'espletamento dell'attività da parte del volontario sarà necessario esporre il cartellino di riconoscimento fornito dall'Associazione, riportante la foto e il nome del volontario, come previsto dall'art. 2.

Sarà cura dell'Associazione fornire un aggiornato elenco dei volontari che opereranno in supporto alle attività assistenziali in cure palliative domiciliari e in Hospice.

Al fine di documentare il servizio svolto, l'Associazione terrà evidenza delle presenze e degli interventi dei volontari con modalità definite con la U.O. Cure Palliative.

Sarà obbligo dei volontari attenersi alle attività strettamente correlate con le finalità del presente accordo, segnatamente astenendosi da qualsivoglia attività di natura assistenziale o sanitaria di competenza di altre figure professionali facenti parte dell'equipe e da qualsivoglia giudizio critico circa le scelte assistenziali operate dall'equipe stessa e dalla famiglia.

I rapporti tra i volontari e la U.O. Cure Palliative saranno tenuti sempre dal referente del gruppo volontari come individuato all'art. 2 del presente accordo.

Qualsiasi situazione che si venisse a manifestare non prevista dal presente accordo verrà discussa nel più breve tempo possibile dai firmatari di questo documento e potrà essere oggetto di atti aggiuntivi al presente protocollo.

Art. 4 – Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie ai propri volontari.

L'APSS rimborsa tali oneri per la quota parte relativa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 18 e 56 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Dispositivi di protezione

Per lo svolgimento delle attività dei volontari non sono previsti mezzi particolari di protezione o presidi.

Art. 6 – Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice Privacy" come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e ss.mm..

L'Associazione garantisce l'assoluta riservatezza in relazione alle informazioni riguardanti il personale e le attività dell'APSS, di cui venisse a conoscenza in conseguenza della presente convenzione.

Art. 7 – Durata

Il presente protocollo di intesa ha validità triennale a partire dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e potrà essere rinnovato con provvedimento formale d'intesa tra le parti.

L'Associazione e l'APSS possono risolvere il presente accordo senza oneri a proprio carico a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza pregiudizi del buon andamento del servizio.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Ferro

AMICI FONDAZIONE HOSPICE TRENINO – ONLUS
IL PRESIDENTE
Sig. Roldano Cattoni